

Per l'accesso alla Casa Comunale i visitatori ed utenti devono obbligatoriamente essere muniti dei pass distribuiti presso la guardiola comunale .

Per ciascun ufficio e nel rispetto degli orari di ricevimento, nonché, previo appuntamento, nei casi eccezionali di accesso al di fuori di tali orari, deve essere consentito l'accesso di un utente/visitatore per volta .

In particolare l'addetto alla portineria, previo ritiro della rispettiva carta di identità o documento equipollente (da restituire all'uscita) ed a seguito di conferma telefonica da parte dell'Ufficio interessato (in caso di appuntamento), consegnerà all'interessato un pass; ciascun pass può consentire l'accesso ad un solo ufficio comunale ed il possessore è tenuto ad esibirlo all' ufficio interessato e/o a qualunque ufficio e/o dipendente ne faccia richiesta al fine di accertare che la sua presenza sia autorizzata;

laddove venga accertato che i visitatori e/o i cittadini siano all'interno della casa comunale privi dell'autorizzazione o che si siano introdotti in uffici diversi da quelli per cui sono stati autorizzati, gli stessi saranno allontanati dalla casa comunale, e facendo ricorso, in caso di resistenza , alla Forza Pubblica (Polizia Locale, Carabinieri,etc.).

Il pubblico che accede negli uffici comunali non può introdursi in uffici o stanze chiuse, momentaneamente vuote o negli archivi senza esser stato preventivamente autorizzato e debitamente accompagnato da personale dell'ufficio interessato.

La permanenza negli uffici deve essere limitata al tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'incontro.

I dipendenti incaricati , quando assegnati alla portineria, dovranno controllare che l'accesso alla casa comunale avvenga nel rispetto di quanto indicato nei commi precedenti. Altresì , occorre assicurare sempre la chiusura del portone di ingresso alla casa comunale, durante gli orari di pausa ed al momento del fine servizio”

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle rispettive funzioni, le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Assessori e consiglieri comunali;
- b) Revisori dei conti;
- c) Assistenti sociale;
- d) Componenti nucleo di valutazione;
- e) Componenti commissioni comunali;
- f) Forze dell'Ordine;

g) Amministratore di sistema;

h) Autorità civili, militari e religiose."